

Contributo di Solidarietà Fondi Speciali

di Sergio Zeme *

Ci siamo già soffermati sull'argomento in varie occasioni; riteniamo pertanto opportuno ritornare sullo stesso fornendo una versione il più possibile completa ed organica. Va detto subito che il **contributo in questione è sostanzialmente una tassa** a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (ex Fondo Trasporti, Elettrici, Telefonici, ex INPDAI) e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

La relativa applicazione presuppone un'anzianità contributiva, maturata nel nostro caso presso l'ex INPDAI, di almeno cinque anni precedenti il 1° gennaio 1996 e sarà fatta per i dirigenti in pensione dall'INPS mentre per i dirigenti in servizio dal datore di lavoro. **Come balzello non sarà né leggero né di breve durata.**

Esso infatti:

- decorrerà dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2017;
- la sua entità sarà correlata al periodo di iscrizione al Fondo Speciale fino al 31 dicembre 1995 e sarà **comprensiva di anzianità trasferite da altri Fondi**;
- sarà applicato alle pensioni di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo INPS (euro 468,35 x 5 = euro 2.341,75).

Saranno escluse dall'applicazione del citato contributo non solo le pensioni di importo inferiore alla suddetta cifra, ma anche le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità.

Più precisamente l'entità del contributo sarà pari per i **pensionati**:

- allo 0,3% (da 5 a 15 anni di anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 1995)
- allo 0,6% (oltre i 15 anni e fino a 25);
- all'1% (oltre i 25 anni).

Per i **lavoratori**:

- allo 0,5% nelle varie suddette condizioni di anzianità contributiva.

Ancora:

- il contributo di solidarietà sarà deducibile dal reddito, il che significa che le pensioni saranno tassate al netto del contributo;
- l'INPS si è impegnato a far precedere l'applicazione del contributo da una comunicazione ad ogni soggetto interessato;
- l'INPS ha previsto, per i **dirigenti in servizio**, lo slitta-

mento della scadenza per la regolarizzazione dei periodi contributivi pregressi senza aggravio di oneri accessori, al 16 gennaio 2013. Per i **dirigenti in pensione**, ex INPDAI, a tutto il 29 ottobre 2012, siamo ancora in attesa di indicazioni da parte dell'INPS. Si dovrà tenere conto degli arretrati relativi al periodo da gennaio al mese antecedente quello della prima trattenuta 2012.

* * *

Come se non bastasse quanto già esposto, le *"Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici"* contenute nell'art. 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 contemplano altresì un *"blocco della rivalutazione delle pensioni"*. In pratica l'adeguamento delle pensioni al costo della vita, per il **biennio 2012-2013**, viene infatti applicato **esclusivamente** ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a 3 volte il minimo INPS (circa 1.400 euro), nella misura del 100%.

A titolo poi prevalentemente informativo debbo fare presente che è previsto che il prelievo contributivo, già introdotto dalla manovra del luglio scorso, pari al 10% sulle pensioni superiori ai 150.000 euro annui lordi, venga elevato al 15% sulla quota di pensione eccedente i 200.000 euro annui lordi. È evidente il riferimento alle cosiddette "pensioni d'oro" che non mi risulta siano diffuse nell'ambito della nostra categoria...

Ironia a parte, ritengo non sia necessario che io vada oltre in questa mia triste esposizione risultando già sufficientemente sfavorevole il carattere delle decisioni assunte dal Governo in tema di trattamenti di quiescenza. Certamente le nostre pensioni continueranno a perdere in potere d'acquisto rendendo sempre meno tollerabile la situazione che ci riguarda anche per la constatazione che in Italia, a differenza di altri Paesi, non solo gli anziani non godono di alcun trattamento di favore, ma anzi risultano tra i più colpiti quanto meno per quanto riguarda la pressione fiscale.

Ci è di conforto la notizia della presa di posizione decisamente negativa nei confronti delle citate decisioni governative da parte di chi ci rappresenta ed esattamente la nostra Federazione (Federmanager), **con particolare riferimento alla verifica in atto circa la percorribilità di azioni legali a tutela dei colleghi interessati.** Al riguardo non possiamo che auspicare ed avallare qualunque iniziativa federale tesa ad aiutare quella che dovrebbe risultare come la fascia più debole della società. ■

* *Presidente Onorario Comitato Nazionale di Coordinamento Gruppi Pensionati*



Ecco come si calcola il contributo di solidarietà

Servizio Sindacale ALDAI

Numerosi soci pensionati si sono rivolti al Servizio Sindacale per richiedere la verifica della trattenuta del contributo di solidarietà sulla pensione effettuata dall'Inps in quanto l'Istituto non ha fornito il meccanismo del calcolo. A prescindere dalle considerazioni in merito alla legittimità della trattenuta, precisiamo ai colleghi pensionati l'esattezza del calcolo effettuato dall'Istituto in base ad un programma appositamente predisposto.

Ciò premesso, cerchiamo di seguito di spiegare come è stata determinata la trattenuta e come viene applicata sulle rate di pensione da dicembre 2012 in poi fino al 2017.

1. In primo luogo è necessario stabilire quale sia l'anzianità contributiva, comprensiva della contribuzione trasferita, al 31 dicembre del 1995; ciò al fine di determinare la percentuale del contributo da applicare secondo la tabella prevista dalla legge 214/2011 che di seguito riportiamo.

Anzianità contributiva al 31 dicembre 1995		
da 5 fino a 15 anni	oltre 15 fino a 25 anni	oltre 25 anni
0,3%	0,6%	1,0%

2. Occorre poi stabilire, con gli appositi programmi di calcolo, quale sia la quota di pensione maturata al 31 dicembre del 1995 ed applicare a detta quota gli indici di perequazione automatica (è la scala mobile sulle pensioni) fino a gennaio del 2012.

3. Sull'importo così determinato va applicata l'aliquota di cui al punto 1) ed il risultato ottenuto è la quota di contributo di solidarietà dovuta per ciascun mese.

Ma non è finita qui!

Nonostante il contributo sia dovuto da gennaio 2012, l'Inps ha dato avvio alle trattenute solo da dicembre scorso e quindi ha dovuto provvedere a recuperare, a partire da dicembre 2012, anche gli importi arretrati da gennaio a novembre 2012.

Tale recupero avverrà (ed in parte è già avvenuto) addebitando al titolare della pensione, oltre al contributo mensile, gli 11/12 del contributo mensile fino ad estinzione di quanto non trattenuto fino a novembre scorso.

Ci auguriamo di avere fornito un utile strumento di verifica del calcolo e per ogni ulteriore eventuale chiarimento vi invitiamo a scrivere al seguente indirizzo e-mail: contributodisolidarieta@aldai.it